

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1976/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2717/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1977/1999 della Commissione, del 15 settembre 1999, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco/eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Germania** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1978/1999 della Commissione, del 15 settembre 1999, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda** 4
- Regolamento (CE) n. 1979/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 1980/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 7
- Regolamento (CE) n. 1981/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 15
- Regolamento (CE) n. 1982/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 18
- Regolamento (CE) n. 1983/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999 21

Regolamento (CE) n. 1984/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999	22
Regolamento (CE) n. 1985/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999	23
Regolamento (CE) n. 1986/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	24
Regolamento (CE) n. 1987/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	25
Regolamento (CE) n. 1988/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	27
Regolamento (CE) n. 1989/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	29
Regolamento (CE) n. 1990/1999 della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/619/CE:

- * **Decisione n. 3/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 4 giugno 1999, che modifica, mediante istituzione di un comitato consultivo paritetico, la decisione n. 1/94 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione ...** 33

1999/620/CE:

- * **Decisione n. 3/1999 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 30 giugno 1999, che stabilisce le condizioni di partecipazione della Romania ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)** 35

Dichiarazione congiunta della Repubblica di Romania e della Comunità

1999/621/CE:

- * **Decisione n. 3/1999 del Consiglio di associazione UE-Ungheria, del 12 luglio 1999, che stabilisce le condizioni di partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)** 43

Dichiarazione congiunta dell'Ungheria e della Comunità

Commissione

1999/622/CE, Euratom:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2533]** 51

1999/623/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 settembre 1999, che modifica la decisione 1999/293/CE recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2902]** 52

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/624/PESC:

- * **Posizione comune del Consiglio, del 16 settembre 1999, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Indonesia** 53

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1959/1999 della Commissione, del 14 settembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 243 del 15.9.1999)** 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1976/1999 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 1999**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2717/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2717/93 ⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso, di cui ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50, originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina. Le misure consistono in un dazio specifico di 0,31 EUR/kg netto di ferrocromo a basso tenore di carbonio.

II. RIESAME

(2) Il 2 ottobre 1998, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha avviato di propria iniziativa un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base») nonché un riesame in previsione della scadenza in seguito a una domanda dell'industria comunitaria ed ha avviato un'inchiesta. Il riesame intermedio si limitava a chiarire quali erano i prodotti contemplati dalle misure.

(3) La Commissione ha dato alle parti notoriamente interessate l'opportunità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(4) Il produttore comunitario ha presentato osservazioni per iscritto. Inoltre, ha presentato informazioni anche la Thyssen Aktiengesellschaft, un importatore tedesco non

collegato del prodotto contemplato dalle misure comunitarie.

- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai prodotti contemplati dalle misure ed ha effettuato verifiche in loco presso le sedi delle seguenti aziende:
- Elektrowerk Weisweiler GmbH, Weisweiler, Germania;
 - Zimbabwe Alloys Limited, Gweru, Zimbabwe.

III. DETERMINAZIONE DELLA PORTATA, IN TERMINI DI PRODOTTI, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2717/93

- (6) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento definitivo, il prodotto in questione è definito «ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso, di cui ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50» (in appresso denominato «prodotto in esame»).
- (7) Le misure istituite dal regolamento definitivo non specificano il contenuto di cromo minimo del prodotto in esame.
- (8) In applicazione delle note 1.c) e 1.g) del capitolo 72 della nomenclatura combinata (allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune), anche alcuni prodotti con tenore di cromo superiore al 10 % sono classificabili ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50 e ad essi si applica pertanto il dazio antidumping summenzionato.
- (9) Tuttavia, nel corso del riesame intermedio è stato determinato che il ferrocromo a basso tenore di carbonio ottenuto dalla lavorazione di rottami di acciaio legato e con un tenore di cromo massimo del 30 % (in appresso denominato «prodotto a basso tenore di cromo») differisce notevolmente dal prodotto in esame sotto diversi aspetti. Tali differenze derivano, in particolare, dal fatto che il prodotto a basso tenore di cromo è ottenuto da ingredienti diversi, che il suo contenuto di cromo nonché il suo prezzo sono notevolmente inferiori a quelli del prodotto in esame e che può essere utilizzato soltanto nella prima fase della produzione di acciaio inossidabile, vale a dire per la preparazione di una colata di acciaio legato grezzo primario.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 246 del 2.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 303 del 2.10.1998, pag. 4.

- (10) Alla luce delle differenze summenzionate tra il prodotto a basso tenore di cromo e il prodotto in esame, si conclude che le importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso e con un tenore di cromo inferiore al 30 % non devono essere incluse nel prodotto contemplato dalle misure.
- (11) Dato che la presente inchiesta di riesame si limita a chiarire quale prodotto doveva essere contemplato dalle misure iniziali, per evitare che gli importatori del prodotto subiscano eventuali pregiudizi è opportuno che le risultanze siano applicate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo.
- (12) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva modificare il regolamento definitivo ed hanno avuto l'opportunità di comunicare osservazioni, ma non hanno espresso obiezioni.
- (13) Sulla base di quanto precede, il Consiglio conclude che il regolamento definitivo deve essere modificato per quanto riguarda l'elenco dei prodotti contemplati dalle misure.

- (14) Il presente riesame non riguarda la data di scadenza del regolamento (CEE) n. 2717/93, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2717/93 è sostituito dal testo seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % e un tenore di cromo uguale o superiore al 30 % in peso, di cui ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50 [codici Taric: 7202 49 10*11, 7202 49 10*19, 7202 49 50*11 e 7202 49 50*19], originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica a tutte le importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina, entrato in libera circolazione nella Comunità a partire dal 2 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1977/1999 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1999****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco/eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 53/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Faerøer ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco/eglefino per il 1999;
- (2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco/eglefino nelle acque delle Faerøer da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno

esaurito il contingente assegnato per il 1999; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 1° settembre 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco/eglefino nelle acque delle Faerøer eseguite da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1999.

La pesca di merluzzo bianco/eglefino nelle acque delle Faerøer eseguita da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data dalla quale decorre l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999.

Per la Commissione

Padraig FLYNN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 79.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1978/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 1999**

relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di passera per il 1999;
- (2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera nelle acque della divisione CIEM VIIf,g da parte di navi battenti bandiera

dell'Irlanda o registrate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; che l'Irlanda ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 1° settembre 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera nelle acque della divisione CIEM VIIf,g eseguite da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1999.

La pesca della passera nelle acque della divisione CIEM VIIf,g eseguita da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999.

Per la Commissione

Padraig FLYNN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1979/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	77,1	
	060	49,8	
	999	63,4	
0707 00 05	628	125,1	
	999	125,1	
0709 90 70	052	70,2	
	999	70,2	
0805 30 10	388	68,8	
	524	77,2	
	528	68,8	
	999	71,6	
0806 10 10	052	101,5	
	064	68,5	
	400	226,9	
	999	132,3	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	59,8
400		48,9	
508		20,3	
512		47,6	
528		43,9	
800		180,8	
804		72,0	
999		67,6	
0808 20 50		052	81,4
		064	45,4
	388	46,9	
	720	88,4	
	999	65,5	
0809 30 10, 0809 30 90	052	104,0	
	999	104,0	
0809 40 05	052	46,7	
	064	46,2	
	066	60,3	
	624	184,9	
	999	84,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1980/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

(2) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

(3) considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato

che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

(5) considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾; la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽⁶⁾; che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

- (7) considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 EUR/100 kg non beneficiano di restituzione;
- (8) considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;
- (9) considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;
- (10) considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale

- conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;
- (11) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	159,96
	***	—	0402 21 99 9100	+	120,86
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	121,69
	***	—	0402 21 99 9300	+	123,20
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	131,67
	***	—	0402 21 99 9500	+	134,61
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	145,88
	***	—	0402 21 99 9700	+	152,49
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	159,96
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,9000
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	1,0589
	***	—	0402 29 15 9500	+	1,1156
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,2002
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,9000
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	1,0589
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	1,1156
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,2002
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,2086
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,3167
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,2086
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,3167
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	90,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	90,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,9000	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,9000	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	90,00	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	105,89	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	111,56	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	120,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	90,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	105,89	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	111,56	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	120,00	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	120,86	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	121,69	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	123,20	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	131,67	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	134,61	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	145,88	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	152,49	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	152,49
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	159,96
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,9000
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,9000
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	1,0589
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	1,1156
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,2002
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	88,48	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	88,48	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	104,95	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	110,56	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	118,93	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	119,81	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,8848	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,8848	0404 90 89 9130	+	1,2086
0403 90 33 9300	+	1,0495	0404 90 89 9150	+	1,3167
0403 90 33 9500	+	1,1056	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,1893	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,1981	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	64,80	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	64,80	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	64,80	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	64,80	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	90,00	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		097	37,68
0404 90 23 9120	+	90,00		098	37,68
0404 90 23 9130	+	105,89		400	22,83
0404 90 23 9140	+	111,56		***	37,68
0404 90 23 9150	+	120,00	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		097	35,05
0404 90 23 9915	+	—		098	35,05
0404 90 23 9917	+	—		400	15,29
0404 90 23 9919	+	—		***	35,05
0404 90 23 9931	+	11,31		037	—
0404 90 23 9933	+	13,85	0406 10 20 9300	039	—
0404 90 23 9935	+	16,84		097	15,39
0404 90 23 9937	+	19,91		098	15,39
0404 90 23 9939	+	20,81		400	7,834
0404 90 29 9110	+	120,86		***	15,39
0404 90 29 9115	+	121,69			
0404 90 29 9120	+	123,20			
0404 90 29 9130	+	131,67			
0404 90 29 9135	+	134,61			
0404 90 29 9150	+	145,88			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	097	51,11		039	—
	098	51,11		097	17,88
	400	30,98		098	8,346
	***	51,11		400	8,346
0406 10 20 9620	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	097	51,83		039	—
	098	51,83		097	26,24
	400	31,42		098	13,99
	***	51,83		400	12,25
0406 10 20 9630	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	097	57,86		039	—
	098	57,86		097	17,88
	400	35,06		098	9,536
	***	57,86		400	8,346
0406 10 20 9640	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	097	85,03		039	—
	098	85,03		097	26,24
	400	48,35		098	13,99
	***	85,03		400	12,25
0406 10 20 9650	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	097	70,86		039	—
	098	70,86		097	38,17
	400	25,44		098	20,36
	***	70,86		400	17,81
0406 10 20 9660	+	—		***	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	097	26,28		097	26,24
	098	26,28		098	13,99
	400	13,38		400	12,25
	***	26,28		***	26,24
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	097	31,87		097	38,17
	098	31,87		098	20,36
	400	16,22		400	17,81
	***	31,87		***	38,17
0406 10 20 9870	+	—		037	—
0406 10 20 9900	+	—	0406 30 39 9930	039	—
0406 20 90 9100	+	—		097	38,17
0406 20 90 9913	037	—		098	20,36
	039	—		400	17,81
	097	58,77		***	38,17
	098	58,77		037	—
	400	31,59		039	—
	***	58,77		097	38,17
0406 20 90 9915	037	—	0406 30 39 9950	098	20,36
	039	—		400	17,81
	097	77,56		***	38,17
	098	77,56		037	—
	400	42,12		039	—
	***	77,56		097	43,16
0406 20 90 9917	037	—	0406 30 90 9000	098	23,02
	039	—		400	21,14
	097	82,41		***	43,16
	098	82,41		037	—
	400	44,75		039	—
	***	82,41		097	45,28
0406 20 90 9919	037	—	0406 40 50 9000	098	24,15
	039	—		400	21,14
	097	92,10		***	45,28
	098	92,10		037	—
	400	50,02		039	—
	***	92,10		097	90,00
				098	90,00
				400	32,98
				***	90,00

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	097	92,42		097	78,66
	098	92,42		098	68,98
	400	32,98		400	20,01
	***	92,42		***	78,66
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	097	116,37		097	121,56
	098	101,62		098	105,71
	400	60,16		400	61,40
	***	116,37		***	121,56
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	121,56
	098	105,01		098	105,71
	400	62,17		400	40,19
	***	120,25		***	121,56
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	116,37
	098	105,01		098	101,62
	400	62,17		400	60,16
	***	120,25		***	116,37
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	097	117,54		097	129,64
	098	102,90		098	112,00
	400	44,53		400	57,27
	***	117,54		***	129,64
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	097	103,92		097	128,55
	098	90,36		098	111,41
	400	18,57		400	63,89
	***	103,92		***	128,55
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	097	102,80		097	124,18
	098	89,77		098	107,11
	400	21,16		400	48,93
	***	102,80		***	124,18
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	097	93,10		039	—
	098	81,30		097	124,18
	400	18,57		098	107,11
	***	93,10		400	48,93
0406 90 31 9119	037	—		***	124,18
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	106,91
	400	25,56		098	93,28
***	85,71	400		52,63	
0406 90 33 9119	037	—		***	106,91
	039	—	0406 90 75 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	108,07
	400	25,56		098	93,90
***	85,71	400		22,27	
0406 90 33 9919	037	—		***	108,07
	039	—	0406 90 76 9300	037	—
	097	78,60		039	—
	098	68,29		097	96,98
	400	20,33		098	84,68
***	78,60	400		20,12	
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—	
	039	—	0406 90 86 9100	+	—	
	097	108,62	0406 90 86 9200	037	—	
	098	94,85		039	—	
	400	23,22		097	102,23	
	***	108,62		098	86,17	
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65	
	039	—	0406 90 86 9300	***	102,23	
	097	102,45		037	—	
	098	90,24		039	—	
	400	23,22		097	103,32	
	***	102,45		098	87,41	
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30	
	039	—	***	103,32		
	097	102,26	0406 90 86 9400	037	—	
	098	87,50		039	—	
	400	18,14		097	108,62	
	***	102,26		098	92,87	
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28	
	039	—		***	108,62	
	097	105,98	0406 90 86 9900	037	—	
	098	92,78		039	—	
	400	20,12		097	117,90	
	***	105,98		098	102,43	
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24	
	039	—		***	117,90	
	097	104,35	0406 90 87 9100	+	—	
	098	91,91		0406 90 87 9200	037	—
	400	23,22			039	—
	***	104,35			097	85,19
0406 90 79 9900	037	—			098	71,81
	039	—			400	24,78
	097	86,27	***		85,19	
	098	75,02	0406 90 87 9300	037	—	
	400	19,23		039	—	
	***	86,27		097	94,89	
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27	
	039	—		400	28,02	
	097	108,62		***	94,89	
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—	
	400	47,61		039	—	
	***	108,62		097	96,33	
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36	
	039	33,32		400	30,66	
	097	117,90		***	96,33	
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—	
	400	59,27		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15	
	039	—		400	42,19	
	097	117,90		***	106,68	
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—	
	400	40,19		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15	
	039	—		400	34,41	
	097	108,07		***	106,68	
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	45,63	
	400	21,16		098	39,68	
	***	108,07		400	13,67	
		***		45,63		

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	104,74	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	113,19	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	24,08	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	31,87	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	103,92	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	24,08	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	83,50	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22).

Tuttavia: — il codice «097» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 072 al n. 083 (incluso);

— «098» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 070 (incluso) e dal n. 091 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1981/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;
- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ^(?)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ^(?)	ACP ⁽¹⁾ ^(?) ^(?)	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	160,40	51,80	75,86		120,30
1006 20 13	160,40	51,80	75,86		120,30
1006 20 15	160,40	51,80	75,86		120,30
1006 20 17	207,16	68,16	101,39	0,00	155,37
1006 20 92	160,40	51,80	75,86		120,30
1006 20 94	160,40	51,80	75,86		120,30
1006 20 96	160,40	51,80	75,86		120,30
1006 20 98	207,16	68,16	101,39	0,00	155,37
1006 30 21	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(?)	45,38	(?)		105,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	207,16	455,00	160,40	455,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	329,87	283,43	400,50	305,54	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	371,55	276,59	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,95	28,95	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1982/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

(3) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

(4) considerando che gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in

queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

(5) considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;(6) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

(7) considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione
Frits BOLKESTEIN
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1983/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 settembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 30,25 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1984/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1758/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura

prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

- (3) considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 settembre 1999, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1985/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 settembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 25,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1986/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

- (1) considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE)

n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 settembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 59,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1987/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	35,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	33,25
1001 90 99 9000	03	16,00	1101 00 15 9150	01	30,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	28,25
1002 00 00 9000	03	56,00	1101 00 15 9180	01	26,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	20,25	1102 10 00 9500	01	90,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	15,00 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	13,40 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	01	—	1103 11 10 9900	—	—
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	15,00 ⁽²⁾
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

(1) considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

(3) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

(4) considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

(5) considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-2,50	-6,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-1,37	-3,43	-8,22	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-1,28	-3,20	-7,68	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-1,18	-2,95	-7,08	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-1,09	-2,73	-6,54	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-1,02	-2,55	-6,12	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;
- (7) considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	33,00
1107 10 99 9000	31,50
1107 20 00 9000	37,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1990/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1999**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(1) considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

(4) considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in

proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

(5) considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

(6) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

(7) considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

(8) considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

(9) considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	79,65	1104 23 10 9100	85,34
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	68,27	1104 23 10 9300	65,42
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	68,27	1104 29 11 9000	31,11
1102 90 10 9100	54,84	1104 29 51 9000	30,50
1102 90 10 9900	37,29	1104 29 55 9000	30,50
1102 90 30 9100	71,10	1104 30 10 9000	7,63
1103 12 00 9100	71,10	1104 30 90 9000	14,22
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	102,40	1107 10 11 9000	54,29
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	79,65	1107 10 91 9000	65,08
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	68,27	1108 11 00 9200	61,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	68,27	1108 11 00 9300	61,00
1103 19 10 9000	46,17	1108 12 00 9200	91,02
1103 19 30 9100	56,67	1108 12 00 9300	91,02
1103 21 00 9000	31,11	1108 13 00 9200	91,02
1103 29 20 9000	37,29	1108 13 00 9300	91,02
1104 11 90 9100	54,84	1108 19 10 9200	34,96
1104 12 90 9100	79,00	1108 19 10 9300	34,96
1104 12 90 9300	63,20	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	31,11	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	105,11
1104 19 50 9110	91,02	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	80,47
1104 19 50 9130	73,96	1702 30 91 9000	105,11
1104 21 10 9100	54,84	1702 30 99 9000	80,47
1104 21 30 9100	54,84	1702 40 90 9000	80,47
1104 21 50 9100	73,12	1702 90 50 9100	105,11
1104 21 50 9300	58,50	1702 90 50 9900	80,47
1104 22 20 9100	63,20	1702 90 75 9000	110,14
1104 22 30 9100	67,15	1702 90 79 9000	76,44
		2106 90 55 9000	80,47

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 3/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra
del 4 giugno 1999

che modifica, mediante istituzione di un comitato consultivo paritetico, la decisione n. 1/94 relativa
al regolamento interno del Consiglio di associazione

(1999/619/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 107,

- (1) considerando che il dialogo e la cooperazione tra gli ambienti economici e sociali dell'Unione europea e della Polonia possono apportare un notevole contributo allo sviluppo delle loro relazioni;
- (2) considerando l'opportunità di organizzare tale cooperazione a livello dei membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da una parte, e del comitato di collegamento polacco per la cooperazione con il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, dall'altra, istituendo un comitato consultivo paritetico;
- (3) considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con la decisione n. 1/94,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del Consiglio di associazione è completato dai seguenti articoli:

«Articolo 15

È istituito un comitato consultivo paritetico con il compito di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra gli ambienti economici

e sociali della Comunità europea e della Polonia. Il dialogo e la cooperazione coprono tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra la Comunità europea e la Polonia nell'ambito dell'applicazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo paritetico si pronuncia in merito alle questioni che sorgono in tali settori.

Articolo 16

Il comitato consultivo paritetico (in prosieguo: comitato) è composto di nove rappresentanti del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da una parte, e nove rappresentanti del comitato di collegamento polacco per la cooperazione con il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, dall'altra.

Il comitato espleta i propri compiti su consultazione del Consiglio di associazione o, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.

I membri del comitato vengono selezionati in modo da riflettere quanto più fedelmente possibile gli ambienti economici e sociali della Comunità europea e della Polonia.

La presidenza del comitato è assicurata congiuntamente da un membro del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da un membro del comitato di collegamento polacco per la cooperazione con il Comitato economico e sociale delle Comunità europee.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

Articolo 17

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da un lato, e il comitato di collegamento polacco per la cooperazione con il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, dall'altro, si fanno carico delle rispettive spese derivanti dalla partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro ed inerenti a personale, viaggi e le indennità giornaliere, posta e telecomunicazioni.

Le spese relative all'interpretazione delle riunioni, alla traduzione ed alla riproduzione dei documenti sono a carico del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, ad eccezione di quelle inerenti all'interpretazione o alla traduzione da o verso il polacco che sono a carico del comitato di collegamento polacco per la cooperazione con il Comitato economico e sociale delle Comunità europee.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte presso la quale si svolge la riunione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente l'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 giugno 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

B. GEREMEK

DECISIONE N. 3/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA

del 30 giugno 1999

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Romania ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)

(1999/620/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»),

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo relativo alla partecipazione della Romania ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

- (1) considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che la Romania può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti comunitari o ad altre azioni comunitarie, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- (2) considerando che nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 il Consiglio europeo nelle sue conclusioni ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzare con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);
- (3) considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati preposti ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;
- (4) considerando che con decisione n. 182/1999/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998/2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro»;

- (5) considerando che con decisione 1999/64/Euratom il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998/2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro Euratom»;
- (6) considerando che l'articolo 2 del summenzionato protocollo aggiuntivo dispone che le condizioni di partecipazione della Romania alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Romania può partecipare ai programmi specifici del quinto programma quadro e ai programmi specifici del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni, dei principi e delle regole stabiliti, rispettivamente, negli allegati I, II e III che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1999.

*Per il Consiglio di associazione**Il Presidente*

J. FISCHER

⁽¹⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34.

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA ROMANIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Romania possono partecipare a tutti i programmi specifici del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom. I ricercatori o gli organismi di ricerca romeni possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca nei limiti in cui tali attività non siano coperte dalla frase precedente.

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Il paragrafo 1 implica quanto segue:

- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Romania all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)»;
- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Romania all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002)»;
- la partecipazione finanziaria della Romania al finanziamento dei programmi adottati per l'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il prodotto interno lordo della Romania e la somma del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea e della Romania.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Romania, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta, regolarmente e almeno una volta all'anno, l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario della Romania per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale delle Comunità europee per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Romania si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Romania, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Romania. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

Per agevolare la partecipazione della Romania ai programmi specifici, il contributo della Romania sarà calcolato come segue:

- 1999: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,4;
- 2000: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,6;
- 2001: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,8;
- 2002: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità europea sono stabilite nell'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE e quelle relative alla partecipazione finanziaria dell'Euratom nell'allegato III della decisione 1999/64/Euratom.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Romania sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatto salvo il paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Romania che partecipano al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Romania.

Agli organismi di ricerca romeni si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Romania.

Gli esperti romeni sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca romeno può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca romeni devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità romene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Romania si impegnano, nell'ambito delle disposizioni esistenti, a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Romania e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Romania si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Romania partecipano ai comitati di programma del quinto programma quadro e al comitato consultivo del quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti romeni. La Romania viene informata. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e la Romania possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Romania deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Romania devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività.

Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Romania.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Romania (in seguito denominate «le parti»).

II. Titorialità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.
5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Convenzioni internazionali

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili alle parti, ivi compreso l'accordo TRIP (accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma del 1967).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
- 2) le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile;
- 3) ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma della presente sezione, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. Informazioni esclusive documentali

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. Informazioni esclusive non documentali

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

*Appendice***Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia**

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA ROMANIA AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO I

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica alla Romania, informandone il sottocomitato di cui al paragrafo 4 dell'allegato I di tale comunicazione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Romania al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio generale viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Romania, nello stato delle spese relativo alla sua partecipazione, gli importi di cui al primo capoverso.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Romania una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo della Romania, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro trenta giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Romania, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Romania è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Romania in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti romeni che partecipano ai lavori dei gruppi e degli organismi di cui al paragrafo 6 dell'allegato I e dei comitati di cui al paragrafo 8 e le altre spese connesse con l'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Romania al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato I, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Romania, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Romania sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Romania un prospetto dello stato delle risorse assegnate al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.

Dichiarazione congiunta della Repubblica di Romania e della Comunità

La Repubblica di Romania e la Comunità convengono che in aggiunta alle disposizioni stabilite nella presente decisione del Consiglio di associazione, i programmi e le attività di ricerca della Repubblica di Romania corrispondenti a quelli del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e a quelle del quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) devono essere aperti agli organismi di ricerca comunitari, e che avrà luogo a tal fine uno scambio separato di lettere tra la Romania e la Comunità.

**DECISIONE N. 3/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UNGHERIA
del 12 luglio 1999**

che stabilisce le condizioni di partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)

(1999/621/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»),

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

- (1) considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che l'Ungheria può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti comunitari o ad altre azioni comunitarie, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- (2) considerando che, nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 12-13 dicembre 1997, il Consiglio europeo nelle sue conclusioni ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzare con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);
- (3) considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati preposti ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;
- (4) considerando che con decisione n. 182/1999/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro»;

- (5) considerando che con decisione 1999/64/Euratom il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro Euratom»;
- (6) considerando che l'articolo 2 del summenzionato protocollo aggiuntivo dispone che le condizioni di partecipazione dell'Ungheria alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'Ungheria può partecipare ai programmi specifici del quinto programma quadro e ai programmi specifici del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni, dei principi e delle regole stabiliti, rispettivamente, negli allegati I, II e III che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. MARTONYI

⁽¹⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34.

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL'UNGHERIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Ungheria possono partecipare a tutti i programmi specifici del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom. I ricercatori o gli organismi di ricerca ungheresi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca nei limiti in cui tali attività non siano coperte dalla frase precedente.

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Il paragrafo 1 implica quanto segue:

- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Ungheria all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)»;
- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Ungheria all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002)»;
- la partecipazione finanziaria dell'Ungheria al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il prodotto interno lordo dell'Ungheria e la somma del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Ungheria;

3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Ungheria, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta, regolarmente e almeno una volta all'anno, l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario dell'Ungheria per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale delle Comunità europee per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario dell'Ungheria si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo dell'Ungheria, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Ungheria. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

Per agevolare la partecipazione dell'Ungheria ai programmi specifici, il contributo dell'Ungheria sarà calcolato come segue:

- 1999: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,4;
- 2000: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,6;
- 2001: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,8;
- 2002: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità europea sono stabilite nell'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE e quelle relative alla partecipazione finanziaria dell'Euratom nell'allegato III della decisione 1999/64/Euratom.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria dell'Ungheria sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatto salvo il paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Ungheria che partecipano al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e dell'Ungheria.

Agli organismi di ricerca ungheresi si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e dell'Ungheria.

Gli esperti ungheresi sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca ungherese può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca ungheresi devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità ungheresi provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e l'Ungheria si impegnano, nell'ambito delle disposizioni esistenti, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Ungheria e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

L'Ungheria si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti dell'Ungheria partecipano ai comitati di programma del quinto programma quadro e al comitato consultivo del quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti ungheresi. L'Ungheria viene informata. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e l'Ungheria possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. L'Ungheria dev'essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e l'Ungheria devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività.

Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione dell'Ungheria.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e l'Ungheria (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.
5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Convenzioni internazionali

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili alle parti, compreso l'accordo TRIP (accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma del 1967).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
- 2) le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile;
- 3) ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma della presente sezione, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. Informazioni esclusive documentali

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. Informazioni esclusive non documentali

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

*Appendice***Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia**

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'UNGHERIA AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO I

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica all'Ungheria, informandone il sottocomitato di cui al paragrafo 4 dell'allegato I di tale comunicazione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione dell'Ungheria al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio generale viene adottato definitivamente, la Commissione comunica all'Ungheria, nello stato delle spese relativo alla sua partecipazione, gli importi di cui al primo capoverso.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge all'Ungheria una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo dell'Ungheria, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro trenta giorni, dei dodici dodicesimi del contributo dell'Ungheria, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo dell'Ungheria è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dall'Ungheria in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti ungheresi che partecipano ai lavori dei gruppi e degli organismi di cui al paragrafo 6 dell'allegato I e dei comitati di cui al paragrafo 8 e le altre spese connesse con l'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria dell'Ungheria al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato I, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione dell'Ungheria, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, rapporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti dell'Ungheria sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi all'Ungheria un prospetto dello stato delle risorse assegnate al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.

Dichiarazione congiunta dell'Ungheria e della Comunità

La Repubblica di Ungheria e la Comunità convengono che in aggiunta alle disposizioni stabilite nella presente decisione del Consiglio di associazione, i programmi e le attività di ricerca della Repubblica di Ungheria corrispondenti a quelli del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e a quelle del quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) devono essere aperti agli organismi di ricerca comunitari, e che avrà luogo a tal fine uno scambio separato di lettere tra la Repubblica di Ungheria e la Comunità.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1999

relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

[notificata con il numero C(1999) 2533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/622/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

- (1) considerando che il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC 2^a edizione) non specifica chiaramente il trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti;
- (2) considerando che, nel calcolo del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL_{pm}) in forza dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, occorre chiarire il trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti ai fini del SEC 2^a edizione;
- (3) considerando che la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/59/CE ⁽³⁾, specifica le nozioni di soggetto passivo, soggetto non passivo e di attività esente;
- (4) considerando che i provvedimenti forniti nella presente decisione concordano con il parere espresso dal comitato all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel fissare gli aggregati dei conti nazionali ai fini di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom, i rimborsi dell'IVA sugli acquisti effettuati a

- soggetti non passivi,
- soggetti passivi per le loro attività esenti,

devono essere trattati, in base al SEC 2^a edizione, come trasferimenti correnti (nel conto del reddito — C3) o trasferimenti di capitali (nel conto capitale — C5) e non come se fossero deducibili dall'IVA.

Per un'applicazione armonizzata della presente decisione, i soggetti non passivi sono definiti all'articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE, e le attività esenti prese in considerazione sono quelle elencate all'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai dati relativi al PNL, ai sensi della direttiva 89/130/CEE, Euratom, a partire dal 1988.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1999****che modifica la decisione 1999/293/CE recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco***[notificata con il numero C(1999) 2902]***(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

- (1) considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in alcune isole della Grecia sud-orientale, la Commissione ha adottato misure di protezione con la decisione 1999/293/CE del 29 aprile 1999 ⁽³⁾;
- (2) considerando che i risultati di un'indagine sierologica condotta nell'agosto 1999 nelle prefetture di Evros e Rodopi permettono di concludere che il virus della febbre catarrale degli ovini è presente in questa regione del territorio greco;
- (3) considerando che, in assenza di frontiere ecologiche, i vettori coinvolti nella trasmissione della malattia possono progredire in modo attivo o essere trasportati dal vento su lunghe distanze;
- (4) considerando che occorre limitare i movimenti degli animali delle specie ricettive in modo da non favorire la progressione della malattia attraverso animali viremici;

- (5) considerando che occorre pertanto modificare la decisione 1999/293/CE includendovi le prefetture di Evros, Rodopi e Xanthi;

- (6) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 1999/293/CE, i termini «delle prefetture del Dodecaneso e di Samo» sono sostituiti dai termini «delle prefetture del Dodecaneso, di Samo, di Evros, di Rodopi e di Xanthi».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 55.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 1999
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Indonesia**

(1999/624/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 13 settembre 1999,

considerando quanto segue:

- (1) alla luce dell'attuale spaventosa situazione in Timor Est, dove hanno luogo gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'Unione europea ritiene opportuno adottare misure restrittive nei confronti della Repubblica di Indonesia;
- (2) l'azione della Comunità è necessaria al fine di attuare le misure necessarie per impedire la fornitura di talune attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna o a fini terroristici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

È vietata l'esportazione di armi, munizioni e attrezzature militari verso la Repubblica di Indonesia.

L'embargo di cui al primo comma si applica alle armi letali e alle relative munizioni, alle piattaforme per armi, a quelle non dotate di armi, nonché alle attrezzature ausiliarie. Esso si applica anche ai pezzi di ricambio, alle riparazioni, alla manutenzione e al trasferimento di tecnologia militare.

L'embargo si applica altresì ai contratti conclusi prima dell'inizio dell'embargo.

Articolo 2

Alla Repubblica di Indonesia sarà imposto un divieto di fornire attrezzature che possano essere utilizzate a fini di repressione interna o a fini terroristici.

Articolo 3

La cooperazione militare tra la Repubblica di Indonesia e gli Stati membri è sospesa.

Articolo 4

Al fine di massimizzare l'impatto delle misure di cui sopra, l'Unione europea si adopera per incoraggiare altri paesi ad adottare misure restrittive simili a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 5

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Essa sarà oggetto di costante riesame.

Essa cessa di avere effetto il 17 gennaio 2000.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1959/1999 della Commissione, del 14 settembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 243 del 15 settembre 1999)

A pagina 6, allegato, nota 1, destinazione 03:

anziché: «03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Belarussia, la Georgia, il Kazachistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e l'Ucraina»,

leggi: «03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Belarussia, la Georgia, il Kazachistan, il Kirghistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e l'Ucraina».
